

Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia

**DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 4 del 24 Gennaio 2023**

Oggetto: Approvazione mobilità compensativa per interscambio assistente sociale. Determinazioni.

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Troia, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, giusta convocazione del 18.01.2023 via pec risultano presenti al momento dell'appello:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1.	Comune di Troia	Presidente	Cavalieri Leonardo in Presenza	X	
2.	Comune di Accadia	Componente	Andreana Eleonora in Differita	X	
3.	Comune di Anzano di Puglia	Componente	Lavanga Paolo in Differita	X	
4.	Comune di Ascoli Satriano	Componente	ASSENTE		X
5.	Comune di Bovino	Componente	Di Nunno Maria Luigia in Differita	X	
6.	Comune di Candela	Componente	Capocasale Pasquale in Differita	X	
7.	Comune di Castelluccio Sauri	Componente	Di Flumeri Pasquale in Presenza	X	
8.	Comune di Castelluccio Valmaggiore	Componente	Pompa Angelo in Presenza	X	
9.	Comune di Celle di San Vito	Componente	ASSENTE		X
10.	Comune di Deliceto	Componente	Gina Di Nunno in Differita	X	
11.	Comune di Faeto	Componente	Carmine Spinelli in Differita	X	
12.	Comune di Monteleone di Puglia	Componente	Rigillo Pasquale in Presenza	X	
13.	Comune di Orsara di Puglia	Componente	Zullo Francesca in Presenza	X	
14.	Comune di Panni	Componente	De Cotiis Amedeo in Differita	X	
15.	Comune di Rocchetta Sant'Antonio	Componente	Sepa Giuseppina in Differita	X	
16.	Comune di Sant'Agata di Puglia	Componente	Capano Massimiliano in Differita	X	
Totali				14	3
17.	ASL	Componente	Mescia Giuseppe		X

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
f.to Dr. Marilena Piancone

Addì, 24.01.2023

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
f.to Dr. Daniele De Santis

Addì, 24.01.2023

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000, N° 267

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
f.to Dr. Daniele De Santis

Addì, 24.01.2023

E' chiamata a verbalizzare la dott.ssa Marilena Piancone, Responsabile dell' Ufficio di Piano, che redige e sottoscrive il presente verbale. Presiede Leonardo Cavalieri, Sindaco del Comune di Troia che, accertato il numero legale, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell'Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata dai Consigli Comunali sulla base dello schema adottata dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 11 del 17.07.2018, unitamente ai regolamenti quali documenti essenziali e propedeutici all'approvazione del Piano di Zona;

VISTI:

- il Piano di Zona per il triennio 2018-2020, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24.04.2019 con deliberazione n. 01;
- Il predisponendo nuovo Piano di Zona per il triennio 2022 – 2024;
- il Decreto sindacale del 12.12.2022, prot. n. 0021675, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Marilena PIANCONE la Responsabilità dell'Ufficio di Piano;

VISTI:

- L'istanza acquisita al prot. n. 0000040 del 02/01/2023, con la quale la dipendente dott.ssa FIORIELLO Anna, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Ascoli Satriano, con profilo professionale di Assistente Sociale (Cat. D) e la dipendente dott.ssa CAGGESE Rosa in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Andria, con il profilo di Assistente Sociale (Cat.D), hanno richiesto congiuntamente il trasferimento mediante procedura di mobilità per interscambio tra i Comuni di Ascoli Satriano e Andria;

CONSIDERATO CHE:

- L'Art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 stabilisce che è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre Amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;
- L'Art. 1, comma 47, della L. 311/2004, che così dispone: *"in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;
- L Art. 30 del Dlgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 49 del D.lgs.150/2009, che consente alle Pubbliche Amministrazioni la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro del dipendente appartenente alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda;
- L'Art. 6, comma 2, del Dlgs. N. 165/2001 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- Il D.L. n. 80/2021 convertito dalla Legge n. 113/2021 e successivamente il D.L. n. 146 del 21/10/2021, hanno apportato modifiche all'Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ed hanno introdotto novità in materia di mobilità in uscita, lasciando immutato l'obbligo dell'acquisizione del preventivo nulla osta dell'Ente di appartenenza, per i Comuni con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato;
- Pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, l'istituto della mobilità tra Enti assume, un ruolo primario, al fine di consentire un'ottimale distribuzione del personale pubblico, nonché di garantire la sostenibilità dei livelli occupazionali del pubblico impiego;

PRESO ATTO che:

- La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr n. 79/2011), ha affermato che *"la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, tra Amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema della finanza pubblica locale"*;
- La citata sezione Lombardia ha precisato che, *"perché possano essere ritenute neutrali (e quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; inoltre qualora si verificano tutte le condizioni sopra richiamate, i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti"*;

- La Sez. Reg. Campania con parere n. 11/2014 ribadisce che *“ai fini della disciplina limitativa delle assunzioni, in caso di Enti entrambi sottoposti ai limiti alla facoltà di procedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità non costituisce cessazione legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla Pubblica Amministrazione; correlativamente non costituiscono assunzioni, per l’Ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità; pertanto, se la copertura dei posti resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante recupero delle unità di personale con mobilità in entrata, l’operazione non incontra alcun limite di natura finanziaria ed è perfettamente legittima”*;
- La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria, con deliberazione n. 117/2020/PAR ha fatto presente che *“la mobilità tra Enti con scambio di personale appartenente alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo, se avviene in termini contestuali non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto, rispetta il valore soglia stabilito dall’art 33, comma 2, del DL 34/19 e del relativo decreto attuativo. E’ infatti necessario che la mobilità per interscambio garantisca il rispetto dei vincoli di spesa con riferimento a tutti gli Enti coinvolti, in quanto, solo se si traduce in un mero spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra, non ha incidenza sulle capacità assunzionali...”*;

DATO ATTO che la copertura del posto di Assistente Sociale, Cat. D, posizione economica D1, mediante l’istituto della mobilità compensativa per interscambio, non deve essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, in quanto si tratta di mobilità non destinata a ricoprire posti vacanti, bensì ad effettuare meramente lo scambio della nominatività dei titolari in posti coperti di pari categoria e profilo professionale;

RITENUTO CHE, nella fattispecie in esame, in considerazione della contestuale copertura del posto presente in dotazione organica a garanzia della continuità del servizio da parte di altro dipendente di pari categoria giuridica e profilo professionale, possa derogarsi al vincolo temporale della permanenza in servizio per un periodo non inferiore a cinque anni previsto dall’art. 35, comma 5bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., e dal combinato disposto dell’art. 14 bis, comma 5 *septies* del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, dell’art. 3, comma 7-ter, del D. L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, nonché dell’art. 1 del vigente *“Regolamento comunale per la disciplina di requisiti di accesso e delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale”*, approvato con propria deliberazione n. 112 del 13/07/2021;

PRECISATO CHE, il Commissario Straordinario del Comune di Ascoli, seppur assente alla seduta, ha manifestato con la medesima nota giustificativa del 24/01/2023 registrata al protocollo dell’Ente al numero: 0001386 il proprio assenso all’interscambio;

RITENUTO di poter procedere alla mobilità per interscambio con la cessione del contratto individuale di lavoro della Dott.ssa FIORIELLO Anna al Comune di Andria e l’acquisizione del contratto individuale di lavoro della Dott.ssa CAGGESE Rosa al Comune di Ascoli;

RITENUTO ALTRESÌ DOVEROSO di rilasciare nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente con profilo di Assistente Sociale (Cat. D. Posizione Economica D1) in servizio presso il Comune di Ascoli Satriano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., con un dipendente del Comune di Andria;

UDITI gli interventi dei presenti che non avuto nulla da eccepire sullo schema di convenzione e di regolamenti;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:

Presenti:	14
Aventi diritto di voto:	14
Favorevoli:	14
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e qui integralmente riportati per essere approvati:

Di rilasciare nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente con profilo di Assistente Sociale (Cat. D- Posizione economica D1) in servizio presso il Comune di Ascoli Satriano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., con un dipendente del Comune di Andria;

Di accogliere l’istanza con cui la dott.ssa CAGGESE Rosa, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Andria, con il profilo di Assistente Sociale (Cat. D. – Posizione economica D1), chiede il trasferimento presso il Comune di Ascoli Satriano;

Di autorizzare, pertanto la procedura di mobilità compensativa per interscambio dei suddetti dipendenti tra il Comune di Ascoli Satriano e il Comune di Andria;

Di dare atto che l’effettivo trasferimento per mobilità con interscambio dei due dipendenti interessati, sarà realizzata con contestuale reciproca cessione dei rispettivi contratti individuali di lavoro e avrà decorrenza giuridica inderogabilmente nella medesima data, che sarà concordata tra le parti interessate, previa acquisizione di provvedimento di assenso da parte del Comune di Andria;

Di trasmettere copia della presente determina per quanto di competenza, al Comune di Andria e ai dipendenti interessati;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Troia e sul sito dell'Ambito Territoriale di Troia;

Di provvedere all'invio della presente Determinazione ai Comuni dell'Ambito Territoriale per la dovuta conoscenza;

Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Marilena PIANCONE

Ambito Territoriale di Troia

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale

Verbale n. 4 del 24 Gennaio 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Marilena Piancone



Il Presidente
Avv. Leonardo Cavalieri




Certificato di Pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

02 FEB. 2023

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE



Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE



Dichiarazione di esecutività

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

___ Esecutiva il giorno _____ ai sensi 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

